



Regione Umbria

Giunta Regionale

Regolamento regionale 23 dicembre 2002, n. 8

«Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.»

**CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
PER L'ANNO 2013**



Premessa

Con deliberazione n. 277 del 3 aprile 2013 la Giunta regionale ha stabilito di dare attuazione per l'anno 2013 a quanto previsto dal Regolamento regionale 23 dicembre 2000, n. 8, recante: «Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati».

La deliberazione sopra richiamata è stata adottata sulla base delle valutazioni che vengono di seguito riportate:

Iniziative proponibili a contributo

L'ambito di applicazione del regolamento deve essere rivolto a tutte le iniziative miranti a valorizzare il territorio regionale, o parti di esso, attraverso il pluralismo delle idee, la valorizzazione dell'identità storica, sociale e culturale del territorio interessato, la promozione socio-economica e dell'immagine del territorio stesso, l'attività di ricerca nei diversi settori della vita regionale, che siano anche coerenti con gli ulteriori criteri generali stabiliti dall'art. 2, comma 1 del RR 8/2002:

- *armonia con gli obiettivi della programmazione regionale*
- *validità, rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale*
- *coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento*

con la clausola relativa all'obbligo di svolgimento delle iniziative in tutto o almeno in parte significativa nell'anno di riferimento.

I suddetti requisiti generali dovranno essere opportunamente messi in evidenza in sede di presentazione della domanda di contributo, attraverso l'esplicitazione del contenuto dell'iniziativa non solo in termini descrittivi del tema su cui la stessa verte, ma avendo altresì riguardo alla platea di pubblico alla quale è rivolta, agli obiettivi che si prefigge, ai benefici a favore del territorio e della comunità che si intendono conseguire, caratterizzazione che dovrà trovare corrispondenza nella formulazione del bilancio preventivo da presentare a supporto della richiesta di contributo.

Di converso deve essere prevista l'esclusione dal novero delle iniziative proponibili a contributo di quelle aventi esclusivo scopo di lucro, di quelle aventi come oggetto esclusivo o principale la realizzazione di prodotti editoriali, con qualunque mezzo e su qualunque supporto realizzati, di quelle che riguardano l'insieme dell'attività annuale del Soggetto richiedente.

Un'ulteriore delimitazione delle iniziative proponibili a contributo appare inoltre opportuna in relazione al fatto che il RR 8/2002 disciplina contributi a carattere "residuale" rispetto a quelli concedibili attraverso leggi settoriali, da cui discende la preferenza da accordare al sostegno per la realizzazione di manifestazioni che si collocano al di fuori della logica dei grandi eventi, ulteriormente delimitando il novero delle iniziative proponibili a contributo a quelle il cui bilancio preventivo delle uscite sia ricompreso tra un minimo di 2.500,00 ed un massimo di 25.000,00 euro, individuando in tali importi il limite inferiore affinché l'iniziativa possa assumere una dimensione effettivamente "pubblica" e il limite superiore affinché l'iniziativa possa mantenersi entro la logica "residuale" sopra richiamata.

Soggetti titolati a presentare istanza

Al fine di conseguire un'efficace "tracciabilità" dei Soggetti richiedenti, e ridurre in tal modo possibili margini di dispersione delle ridotte risorse finanziarie oggi disponibili, si ravvisa l'opportunità che possano essere titolati a presentare domanda di contributo:

- gli enti pubblici territoriali e quelli di diritto pubblico in generale (Comuni, Province, Università e Scuole, Istituti, Agenzie, ecc.) aventi sede e/o uffici strutturati sul territorio regionale;
- le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), le Organizzazioni Non Governative (ONG) e le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale in quanto ONLUS di diritto;
- le Associazioni di Promozione sociale e le Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva e/o dal CONI;
- gli enti e le associazioni di diritto privato, comunque denominati e costituiti, presenti e operanti in maniera stabile da almeno un triennio entro il territorio regionale e in possesso di una propria struttura associativa;

- gli enti e le società di diritto privato, comunque denominati, anche aventi natura commerciale;
- le associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali e imprenditoriali.

Per converso, si ritiene che non possano essere titolati a presentare domanda di contributo:

- le persone fisiche;
- i partiti e i movimenti politici;
- i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
- i soggetti avente sede e/o attività principale al di fuori del territorio regionale.

La riconducibilità ad una delle tipologie di Soggetti titolati dovrà risultare chiaramente già dalla documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo.

Si deve inoltre confermare l'orientamento a che ciascun Soggetto titolato possa presentare domanda di contributo per una e una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata.

Formulazione del bilancio preventivo dell'iniziativa

Il bilancio preventivo deve costituire parte integrante e sostanziale della documentazione a supporto della domanda di contributo e deve essere formulato tenendo conto di alcuni elementi essenziali:

- > il pareggio tra entrate e uscite;
- > la puntuale indicazione delle voci di spesa connesse ai beni e ai servizi da utilizzare e consumare in stretta e diretta connessione con la realizzazione dell'iniziativa;
- > la non ammissibilità di voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi durevoli.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo e la connessa documentazione sono da presentare in regime di autodichiarazione–autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di notorietà, secondo la disciplina prevista dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come innovata dall'art. 15, comma 1, legge n. 183/2011 ("legge di stabilità 2012") e ulteriormente precisata nella Direttiva n. 14/2011 emanata in materia dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

La domanda di contributo deve contenere tutti gli elementi dichiarativi necessari a rendere esplicita da parte di chi la sottoscrive la piena conoscenza dei criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, fornire informazioni adeguate alla puntuale individuazione del soggetto proponente (secondo quanto indicato sopra alla voce *Soggetti titolati a presentare istanza*), fornire un'illustrazione esauriente della iniziativa proposta a contributo (con le specificazioni di cui alla voce *Iniziative proponibili a contributo*), essere corredata dal bilancio di previsione a pareggio dell'iniziativa.

Modalità di rendicontazione dell'iniziativa

La documentazione che ciascun soggetto risultato ammesso a contributo sarà tenuto a produrre ai fini della liquidazione del contributo stesso – sempre con le modalità di cui al vigente DPR 445/2000 stesso – dovrà obbligatoriamente contenere, oltre ai dati necessari all'identificazione del soggetto stesso, alle coordinate bancarie, al regime fiscale cui assoggettare il contributo, il bilancio consuntivo redatto con le medesime regole del bilancio preventivo e una dettagliata relazione illustrativa che proponga esaurienti elementi di conoscenza in merito allo svolgimento dell'iniziativa, con particolare riguardo al conseguimento delle finalità che la stessa si era prefissa (raggiungimento degli obiettivi previsti, partecipazione di pubblico, impatto sulla realtà socio-economica territoriale, copertura mediatica e quanto altro reputato utile a dare conto dell'esito della manifestazione stessa).

Nelle pagine che seguono sono pertanto riproposti integralmente i criteri e modalità di attuazione per l'anno 2013, ai quali i Soggetti interessati a proporre richiesta di contributo sono tenuti a fare riferimento e ad attenersi al momento della predisposizione della domanda, da redigere sull'apposito schema predisposto dal Servizio Attività generali della Presidenza e allegato in formato Word.

Criteri e modalità di attuazione per l'anno 2013

- 1) sono ammissibili a contributo tutte le iniziative miranti a valorizzare il territorio regionale, o parti di esso, attraverso il pluralismo delle idee, la valorizzazione dell'identità storica, sociale e culturale del territorio interessato, la promozione socio-economica e dell'immagine del territorio stesso, l'attività di ricerca nei diversi settori della vita regionale, che siano coerenti anche con gli ulteriori criteri generali stabiliti dall'art. 2, comma 1 del RR 8/2002 (armonia con gli obiettivi della programmazione regionale; validità, rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale; coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento);
- 2) non sono ammissibili a contributo le iniziative aventi esclusivo scopo di lucro, quelle aventi come oggetto esclusivo o principale la realizzazione di prodotti editoriali, con qualunque mezzo e su qualunque supporto realizzati, quelle che riguardano l'insieme dell'attività annuale del Soggetto richiedente;
- 3) le iniziative ammissibili a contributo debbono obbligatoriamente svolgersi in tutto o almeno in parte significativa nell'anno 2013;
- 4) fermo restando i criteri e i requisiti generali sopra esposti, sono ammissibili a contributo le iniziative il cui bilancio preventivo delle uscite sia ricompreso tra un minimo di 2.500,00 ed un massimo di 25.000,00 euro;
- 5) di stabilire che sono titolati a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
 - i) gli enti pubblici territoriali e quelli di diritto pubblico in generale (Comuni, Province, Università e Scuole, Istituti, Agenzie, ecc.) aventi sede e/o uffici strutturati sul territorio regionale;
 - ii) le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), le Organizzazioni Non Governative (ONG) e le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale in quanto ONLUS di diritto;
 - iii) le Associazioni di Promozione sociale e le Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva e/o dal CONI;
 - iv) gli enti e le associazioni di diritto privato, comunque denominati e costituiti, presenti e operanti in maniera stabile da almeno un triennio entro il territorio regionale e in possesso di una propria struttura associativa;
 - v) gli enti e le società di diritto privato, comunque denominati, anche aventi natura commerciale;
 - vi) le associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali e imprenditoriali.
- 6) di stabilire di converso che non sono titolati a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
 - I) le persone fisiche;
 - II) i partiti e i movimenti politici;
 - III) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
 - IV) i soggetti avente sede e/o attività principale al di fuori del territorio regionale.
- 7) di disporre che ciascun soggetto titolato possa presentare domanda di contributo per una e una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata;
- 8) di stabilire che, fatti salvi gli ulteriori elementi formali e sostanziali previsti per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, la domanda di contributo e la documentazione da presentare a corredo deve fornire gli elementi conoscitivi necessari a verificare la coerenza con i criteri attuativi sopra esposti e il possesso dei requisiti generali richiesti, con particolare riguardo al contenuto dell'iniziativa e alle sue modalità di svolgimento, alla platea di pubblico alla quale essa è rivolta, agli obiettivi che la stessa si prefigge, ai benefici a favore del territorio e della comunità che si intendono conseguire;
- 9) di stabilire che il bilancio preventivo dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo deve essere formulato tenendo conto dei seguenti elementi essenziali:
 - > il pareggio tra entrate e uscite;

- > la puntuale indicazione delle voci di spesa connesse ai beni e ai servizi da utilizzare e consumare in stretta e diretta connessione con la realizzazione dell'iniziativa;
 - > la non ammissibilità di voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
- 10) di precisare che la domanda di contributo e la connessa documentazione sono presentate in regime di autodichiarazione–autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di notorietà, secondo quanto previsto dal vigente testo del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 - 11) di indicare che ai fini della liquidazione del contributo la documentazione da produrre a cura del soggetto beneficiario deve contenere, oltre ai dati generali a tal fine necessari, il bilancio consuntivo dell'iniziativa e una dettagliata relazione illustrativa che fornisca esaurienti elementi di conoscenza in merito al suo svolgimento, con particolare riguardo al conseguimento delle finalità prefisse (raggiungimento degli obiettivi previsti, partecipazione di pubblico, impatto sulla realtà socio-economica territoriale, copertura mediatica e quanto altro reputato utile a dare conto dell'esito della manifestazione);
 - 12) di stabilire che alla domanda di liquidazione del contributo e al bilancio consuntivo da presentare a corredo si applicano, rispettivamente, le stesse regole di cui ai precedenti punti 8) e 9);
 - 13) di stabilire inoltre che l'erogazione del contributo è disposta a conclusione dell'iniziativa e che il contributo regionale non può comunque superare il 50% delle spese sostenute;
 - 14) di stabilire infine che, per esigenze di razionale utilizzo delle risorse pubbliche e per finalità di contenimento della spesa, le domande di liquidazione del contributo e la connessa documentazione debbono essere presentate entro sei mesi dalla data di conclusione della iniziativa oggetto del beneficio, fermo restando il termine massimo del 30 giugno 2014 per le iniziative in programma nel mese di dicembre 2013;
 - 15) di individuare in € 60.000,00 l'ammontare massimo delle risorse finanziarie da finalizzare all'attuazione del RR 8/2002 per l'anno 2013, da imputare a valere sul competente cap. 580 del bilancio regionale di previsione 2013;
 - 16) di fissare in € 500,00 la misura minima e in € 1.500,00 la misura massima del contributo erogabile, precisando che quest'ultima potrà eventualmente essere rideterminata fino ad un importo massimo di € 2.500,00 e, comunque, tenuto conto del numero delle domande presentate e ammesse a contributo in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
 - 17) di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del meccanismo parametrico per l'attribuzione dei singoli contributi alle iniziative, da effettuarsi tenuto conto del numero delle domande risultate ammissibili e di quanto previsto al precedente punto 15);
 - 18) *di precisare che alle iniziative ammesse a contributo e ai relativi Soggetti beneficiari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*¹
 - 19) di fissare al 31 maggio 2013 il termine per la presentazione delle istanze, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3, RR 8/2002 e in via straordinaria ed eccezionale;
 - 20) di incaricare il Servizio Attività generali della Presidenza di adottare i provvedimenti amministrativi di competenza;
 - 21) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirla analogamente nel sito internet regionale fino alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, come fissato al precedente punto 18).

¹ Il punto 18 viene così formulato a seguito dell'entrata in vigore in data 20 aprile 2013 del DLgs 14 marzo 2013, n. 33 che ha abrogato l'art. 18, DL 22 giugno 2012, n. 83; la precedente formulazione era la seguente: “di precisare che alle iniziative ammesse a contributo e ai relativi Soggetti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 in materia di “Amministrazione aperta”, con la conseguente pubblicazione dei relativi dati nell'apposita sezione del sito Internet della Regione”.